

**Relazione  
dell'Osservatorio regionale  
dei servizi idrici integrati**  
*Legge Regionale n. 7  
del 24 maggio 2012, art. 9*

**Dicembre 2016**

Rev 1: versione aggiornata con i dati relativi all'AATO 2

# **Quadro conoscitivo sull'avanzamento della riforma e lo stato dei servizi idrici**



**Servizio di Acquedotto**



**Servizio di Depurazione**



**Servizio di Fognatura**







## **Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati**

(istituito con D.G.R. 64-17310 del 10 marzo 1997)

All'Osservatorio compete la realizzazione di quadri conoscitivi di sintesi sullo stato dei servizi idrici, inerenti tra gli altri:

- i piani d'ambito del servizio idrico integrato (SII);
- i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei relativi costi;
- il censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici integrati;
- le tariffe applicate;

L'Osservatorio regionale inoltre garantisce il proprio supporto agli Enti ed Organismi competenti in materia di SII ed assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

Attualmente opera presso il settore A1603A Servizi Ambientali ed è composto dai funzionari:

ing. Giorgio ENRIETTI OSLINO

ing. Aldo LEO

arch. Nicola GUGLIERMETTI

geom. Andrea MONTANARO

arch. Claudio LASTELLA


dott. Roberto SOFFIETTI

### **Premessa**

La presente relazione rappresenta adempimento del compito istituzionale, ex art. 11 comma 3, lettera "g" della l.r. 13/1997, nonché dell'art. 9, comma 4, lettera i) della l.r. 7/2012 di analizzare quadri conoscitivi di sintesi sullo stato dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nonché sullo stato d'avanzamento del processo di realizzazione del servizio idrico integrato.

### **Nota**

La presente costituisce la seconda versione della Relazione 2016, che varia rispetto alla prima solamente per alcuni aggiornamenti relativi all'AATO 2 ed in particolare riguardo agli investimenti, informazioni non disponibili al momento della prima pubblicazione.



## INDICE

RIORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE.....	3
Introduzione.....	3
La situazione piemontese e l'attività svolta dall'Assessorato Ambiente .....	3
Le casistiche rilevate .....	7
COMPOSIZIONE, RAPPRESENTATIVITÀ E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL SERVIZIO .....	9
LA GESTIONE DEL SII IN SINTESI .....	15
INVESTIMENTI .....	17
FONDI ASSEGNATI ALLE COMUNITÀ MONTANE.....	20
ATTUAZIONE IN PIEMONTE E NEL BACINO DEL FIUME PO DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.....	23
La situazione della Regione Piemonte.....	24
La situazione del Bacino del fiume PO.....	25
L'esperienza di “Water Alliance” in Piemonte .....	27

### **Allegati:**

- CARTA DELLE GESTIONI DEL SII IN PIEMONTE
- SCHEDE DI DETTAGLIO RELATIVE ALLE 6 AUTORITA' D'AMBITO  
PIEMONTESI

## GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI



# RIORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE.

(Aggiornamento al 28 novembre 2016)

## *Introduzione*

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito dalla legge 164/2014) all'articolo 7 ha introdotto importanti novità in materia di servizio idrico integrato volte a rafforzare e presidiare sia le funzioni di *governance* sia il processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato.

Al fine di garantire il rispetto dei rinnovati disposti, il legislatore statale sottolinea espressamente la responsabilità erariale in capo agli enti inadempienti e configura l'esercizio di potestà sostitutive da parte della Regione in caso di:

1. omessa partecipazione dell'Ente locale all'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale di riferimento individuato dalla Regione (artt. 147 e 172, co. 4 del d.lgs. 152/2006);
2. inadempimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito dell'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, in ossequio al principio di unicità della gestione che sostituisce quello previgente dell'unitarietà della medesima (artt. 147, co. 1 lett. b e 172, co. 4 del d.lgs. 152/2006);
3. omesso trasferimento in concessione d'uso gratuito, al Gestore individuato dall'Ente di governo, delle infrastrutture idriche da parte dell'Ente locale proprietario (artt. 153, co. 1 e 172 co. 4 del d.lgs. 152/2006).

Occorre rammentare che i richiamati postulati della partecipazione obbligata agli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, la separazione delle funzioni di governo da quelle di erogazione del servizio e il superamento della frammentazione gestionale sono stati sanciti sin dalla c.d. legge Galli (legge 36/1994) e costantemente conservati dalla legislazione nazionale di riferimento sino all'odierno decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

## *La situazione piemontese e l'attività svolta dall'Assessorato Ambiente*

Con riferimento al punto 1 (**Partecipazione obbligata all'Ente di governo**), si rileva che tutti i Comuni piemontesi hanno aderito alle Autorità d'ambito di riferimento.

Al riguardo si segnala l'intervento conciliativo della Regione con 9 Comuni ricadenti nell'Ambito 1 (Verbano Cusio Ossola) che non avevano sottoscritto la rinnovata Convenzione di cooperazione obbligatoria tra i comuni dell'ambito territoriale ottimale.

Su richiesta dell'Autorità d'ambito, il 26 gennaio 2015 l'Assessorato ha, infatti, convocato i Comuni dissenzienti al fine di valutare i motivi sottesi al dissenso, evidenziando come le modifiche apportate dal decreto legge 133/2014 nel Codice dell'Ambiente abbiano

ulteriormente rafforzato l'obbligatorietà della partecipazione all'Autorità d'ambito di riferimento.

A seguito del suddetto incontro i Comuni hanno quindi provveduto ad aderire alla rinnovata Convenzione di cooperazione d'ambito.

Con riferimento al punto 2 (**Adesione al gestore unico d'ambito**) si evidenzia come nell'ordinamento piemontese il processo di transizione al gestore unico non si concluderà a breve termine, poiché le vigenti convenzioni in essere con i soggetti gestori sono salvaguardate dal legislatore statale sino alla loro naturale scadenza, che nella fattispecie si produrrà in un arco di tempo compreso tra il 31 luglio 2017 e il 31 dicembre 2030.

In particolare, la prima ad essere interessata dal processo di transizione è l'Autorità d'ambito 4 "Cuneese", posto che 3 degli attuali gestori scadranno il 31 luglio 2017, 6 il 31/12/2017 ed 1 il 31/12/2021. La stessa Autorità d'ambito ha già deliberato il percorso di aggregazione che a breve avvierà.

A seguire viene in considerazione l'Autorità d'ambito 6 "Alessandrino" i cui affidamenti andranno a scadere il 31 dicembre 2022.

Il regime di salvaguardia approntato dal novellato articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, che impone un articolato percorso di transizione, consente la prosecuzione sino alla loro scadenza naturale delle sole gestioni in corso che risultino legittime, ossia esercitate in virtù di titolo "*assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege*" (art. 172 co. 2 del d.lgs. 152/2006).

In merito al punto 3 (**Conferimento delle infrastrutture idriche in uso gratuito al gestore legittimo**) si rileva innanzi tutto come tale adempimento non sia ovviamente riferibile agli Enti locali che legittimamente gestiscono in autonomia il servizio idrico e sono stati perciò salvaguardati nel tempo, in ragione dei disposti normativi via via vigenti.

Allo scopo di offrire un utile ausilio nel processo di attuazione dei rinnovati assetti di governo del settore ed al contempo incoraggiare una fattiva collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti dalla riforma, la Regione ha in primo luogo emanato la **Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/AMB del 16 marzo 2015**, fornendo agli enti interessati un inquadramento delle novità introdotte nelle disposizioni della Parte III del d.lgs. 152/2006 e dei correlati rapporti giuridici tra i diversi livelli di governo del sistema, anche al fine di promuovere e sostenere il processo di attuazione del dettato legislativo e scongiurare la necessità di attivare i poteri sostitutivi posti in capo all'Amministrazione regionale.

Con specifico riferimento all'argomento in questione la predetta Circolare precisava che nell'ordinamento piemontese erano da ritenersi legittimate – per le ragioni di cui si dirà a breve - le sole gestioni autonome deliberate, in applicazione dell'articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in data anteriore al 28 maggio 2012 o il cui procedimento deliberativo sia stato legittimamente avviato prima della suddetta data ancorché concluso successivamente.

La Circolare escludeva poi che nell'ordinamento piemontese fosse invocabile la disposizione dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006 in quanto clausola di salvaguardia formulata con esclusivo riferimento agli ambiti territoriali ottimali coincidenti con l'intero territorio regionale e dunque non suscettibile di applicazione in Piemonte, ove il legislatore regionale ha optato per sei ambiti territoriali ottimali.

Successivamente all'emanazione della Circolare, su richiesta dell'Amministrazione regionale, le Autorità d'ambito hanno quindi effettuato **una prima ricognizione sull'assetto delle gestioni in corso**, in esito alla quale sono stati segnalati circa 50 Comuni che non hanno aderito alle



gestioni legittime e di conseguenza non hanno provveduto agli affidamenti delle infrastrutture idriche di loro proprietà.

Pur trattandosi di situazioni numericamente limitate rispetto agli oltre 1200 Comuni Piemontesi, essendosi riscontrata una significativa diversificazione tra le varie fattispecie censite e considerate le incertezze derivanti dal quadro normativo di riferimento più volte evolutosi nel tempo, si è ritenuto opportuno procedere ad ulteriori indagini, ricercando nel contempo la condivisione di percorsi che portassero ad una adesione consensuale alle gestioni legittimate dalle Autorità d'ambito.

Infatti, nel corso degli anni si sono succeduti diversi regimi giuridici relativi alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di salvaguardia delle gestioni preesistenti, sia in generale, sia specificatamente per il servizio idrico integrato, con effetti conseguenti sulla sussistenza o meno dell'obbligo di conferimento delle infrastrutture idriche oggi in discussione per effetto del decreto legge 133/2014.

Non a caso, stante il quadro normativo complesso, sono insorti contenziosi giudiziali tra alcuni Comuni ricadenti nell'Ambito 1 (Verbania Cusio Ossola) e nell'Ambito 3 (Torinese) e le rispettive Autorità d'ambito.

Considerato quanto sopra, si è ritenuto utile elaborare un format di Scheda ricognitiva tesa per l'appunto ad evidenziare i casi relativi alle gestioni legittime (affidatarie e salvaguardate), i casi inerenti alle gestioni non legittimate (poiché non conformi alla normativa pro tempore vigente) e infine i Comuni inadempienti all'obbligo di conferimento delle infrastrutture idriche.

Nella **seduta del 18 dicembre 2015 la Conferenza regionale dell'Ambiente** ha approvato tale Scheda per la ricognizione delle gestioni e condivisa la necessità che ogni Scheda debitamente compilata fosse sottoposta all'approvazione della Conferenza d'Ambito di ciascuna Autorità, al fine di fornire in tale sede un esaustivo inquadramento delle finalità e delle risultanze della ricognizione con particolare riferimento ai profili di responsabilità in caso di violazione degli adempimenti stabiliti dal legislatore statale.

**In esito alla Conferenza regionale dell'Ambiente**, le Autorità d'ambito tra dicembre 2015 e aprile 2016 hanno provveduto alla trasmissione dei dati richiesti.

**Nell'ottica di promuovere l'adesione spontanea alla gestione d'ambito da parte dei Comuni inadempienti**, l'Assessorato, oltre a partecipare il 17 giugno 2016 ad un seminario sulla tematica, presso il Comune di Carrega Ligure nell'ambito 6 (Alessandrino) ha provveduto ad incontrare, tra il giugno e il settembre 2016, i Comuni segnalati come inadempienti e le relative Autorità d'ambito al fine di confrontarsi direttamente con i soggetti interessati sulla sussistenza o meno di profili di illegittimità, presupposto del corretto esercizio del potere sostitutivo.

**Al termine degli incontri, di cui è stato trasmesso ai partecipanti apposito resoconto**, i Comuni sono stati invitati a inviare entro il 28 ottobre u.s. una memoria, se necessario corredata della relativa documentazione, che evidenzi le ragioni giuridiche che gli stessi pongono a sostegno della legittima prosecuzione della gestione in autonomia, alla luce della normativa via via succedutasi nel tempo, oppure a comunicare gli intendimenti dell'Amministrazione comunale in ordine all'adempimento di quanto previsto all'articolo 153, comma 1 del d.lgs. 152/2006, indicando in tal caso la tempistica condivisa con l'Autorità d'ambito ed il gestore di riferimento.

Inquadramento normativo

**In merito è bene precisare che nel corso dei suddetti incontri preliminari si è ribadito ai Comuni interessati quali siano per la Regione Piemonte le gestioni comunali autonome**

meritevoli di proseguire, ossia le gestioni esistenti o sorte sotto la vigenza dell'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, articolo poi abrogato a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione della legge 191/2009 (e quindi nel sistema piemontese con decorrenza dal 28 maggio 2012 per effetto della legge regionale 7/2012).

In merito si è ricordato inoltre come l'articolo 148, comma 5 del decreto legislativo 152/2006 sia stato formulato in due versioni e precisamente:

- dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008 nel seguente modo: ***“5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.”;***
- dal 13 febbraio 2008 al 27 maggio 2012 nel seguente modo: ***“5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.”.***

È bene altresì ricordare che il quadro normativo è reso complesso anche per effetto dall'entrata in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 di una seconda versione nell'articolo 147, comma 2 bis lettera b) del d.lgs. 152/2006, disposizione che alcuni Comuni inadempienti invocano per la prosecuzione delle loro gestioni in autonomia e che testualmente recita:

***“2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:***

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;***
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.***

***Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.”***

Nel corso degli incontri con i Comuni si è però ribadito quanto già evidenziato con la Circolare 2/AMB/2015 e cioè l'inapplicabilità della disposizione nell'ordinamento

**piemontese, in quanto espressamente riferita al solo caso dell'ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale.**

**D'altro canto anche il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7069 del 18 aprile 2016 (anch'esso ampiamente illustrato nel corso degli incontri con i Comuni) conferma un'applicazione della lettera b) dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006 estremamente restrittiva e comunque non applicabile al sistema piemontese.**

**Secondo l'interpretazione ministeriale le "gestioni comunali esistenti" salvaguardabili ai sensi della lettera b) sono, infatti, solo le gestioni comunali avviate in autonomia dai Comuni per sopperire alla mancata individuazione dell'Ente di governo d'ambito o al mancato affidamento del servizio al gestore d'ambito.**

**Trattasi di situazioni per così dire necessitate, poiché dirette a garantire la gestione di un servizio pubblico essenziale in quelle aree del Paese, che pure ancora esistono, caratterizzate dalla carenza di un sistema di governo del servizio idrico integrato sovracomunale e/o di uno o più gestori individuati dall'unico soggetto che dopo la legge Galli può esercitare la funzione di affidamento del servizio e cioè l'autorità o ente d'ambito.**

**La realtà piemontese risulta ben diversa, posto che le nostre Autorità d'ambito sono state da tempo costituite per effetto della legge regionale 13/1997 e sono state confermate senza soluzione di continuità dalla l.r. 7/2012; le stesse hanno inoltre ormai consolidato un sistema unitario di affidamenti del servizio idrico integrato ed anzi si stanno approntando a raggiungere lo scopo finale della riforma e pertanto il c.d. gestore unico.**

**Si consideri infine che l'orientamento della Regione, secondo cui il servizio idrico integrato piemontese esula dall'ambito applicativo dell'articolo 147 comma 2 bis del d.lgs. 152/2006, ha ricevuto conforto nel recente pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale il quale, nell'accogliere il ricorso promosso dall'Autorità d'ambito 3 (Torinese) e quindi nell'annullare alcune deliberazioni comunali sulla prosecuzione delle gestioni autonome, ha chiarito che "il comma 2 bis dell'art. 147 d.lgs. 152/2006 risulta formulato con esclusivo riferimento agli ambiti territoriali coincidenti con l'intero territorio regionale" evidenziando altresì che "Su questa linea interpretativa si è attestato l'indirizzo espresso in relazione alla lettera a) nella circolare del Presidente della Giunta Regionale 16/3/2015, oltre che nella successiva nota (...) Classificazione 13.150.80CORRSIU26-2014 A/3/1 inerente la previsione qui in esame di cui alla lettera b)." (v. TAR Piemonte n. 1229 del 5 ottobre 2016).**

### *Le casistiche rilevate*

**Di seguito si indica il quadro delle situazioni rilevate dopo gli incontri con i Comuni e la scadenza del termine loro assegnato per la presentazione di memorie, evidenziando brevemente come a fronte dei 42 casi verificati all'aprile del 2016 come inadempienti la situazione si sta evolvendo come di seguito indicato:**

- 1. 22 Comuni hanno comunicato l'intento di provvedere ai conferimenti e di aderire al gestore individuato dall'ambito; in tal caso proseguirà il monitoraggio da parte della Direzione al fine di verificare l'effettivo adempimento;**
- 2. 10 Comuni in relazione ai quali occorre procedere ad ulteriori indagini, in ragione dell'incongruenza tra gli elementi forniti a sostegno della prosecuzione della gestione in autonomia del servizio o di segmenti del medesimo e la situazione rilevata dall'Autorità d'ambito di riferimento; tra questi alcuni sembrano fondatamente ricadere nella disciplina dell'ormai abrogato articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e**

**per gli stessi si tratterà quindi di verificare la possibilità di una salvaguardia “ora per allora” o di attendere gli esiti del contenzioso instaurato in merito innanzi al TAR;**

- 3. 10 Comuni per i quali sussistono fondati motivi per l'avvio del potere sostitutivo previa diffida ad adempiere, in quanto richiedono l'applicazione dell'articolo 147, comma 2 bis lettera b) del d.lgs. 152/2006 esclusa sia dalla Circolare 2AMB/2015 sia dalla sopra richiamata sentenza del TAR Piemonte.**

Si rileva inoltre che occorre procedere ancora ad ulteriori verifiche con le rispettive Autorità d'ambito per quanto riguarda alcuni Consorzi di comuni, che a breve saranno convocati per gli approfondimenti del caso.

Si segnala inoltre che l'Autorità d'ambito 2 (Biellese, Vercellese e Casalese) non ha segnalato alcun caso di inadempimento.

*Occorre infine segnalare che la Conferenza dell'Autorità d'ambito 4 (Cuneese) con la Deliberazione n. 5 del 16 novembre 2015, considerato che le gestioni in corso giungono quasi tutte a termine entro il 31/12/2017, ha ritenuto di stabilire un percorso per addivenire alla scelta di un “modello gestionale” tale da garantire, attraverso una adeguata organizzazione aziendale, l'erogazione del servizio idrico integrato secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dettati dalla normativa di settore. Con la suddetta deliberazione viene in particolare disposto quanto segue:*

- 1. di procedere alla ricognizione delle infrastrutture idriche e degli impianti esistenti ed all'individuazione degli investimenti effettuati e di quelli necessari per il loro potenziamento ed ammodernamento, nonchè alla redazione del “Piano Economico Finanziario”, alla rimodulazione delle Tariffe, al trasferimento dei beni e del personale ed alla quantificazione della liquidazione spettante agli attuali Gestori;*
- 2. di dare corso, a tali fini, alla rielaborazione del “Piano d'Ambito” per allinearne il periodo di riferimento alla durata di 30 anni ipotizzata per il nuovo affidamento;*
- 3. di stabilire che la definitiva scelta del modello gestionale sarà deliberata dalla Conferenza d'Ambito, privilegiando in via prioritaria sotto il profilo politico la costituzione di una “Nuova società provinciale in House”;*
- 4. di riconoscere che il nuovo soggetto gestionale subentrerà alle gestioni esistenti all'esito della naturale scadenza delle medesime.*



## COMPOSIZIONE, RAPPRESENTATIVITÀ E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL SERVIZIO


Superficie, popolazione e composizione						
Ato	Superficie territoriale (Km²)	Popolazione residente (Istat 2012)	N° Province	N° Città Metropolitane	N° Unioni Montane	N° Comuni
1	3.578	526.580	2		5	164
2	3.339	429.293	5		6	184
3	6.713	2.242.951		1	15	306
4	6.889	589.102	1		6	250
5	2.033	262.271	3			154
6	2.833	323.855	2		3	148
	<b>25.399</b>	<b>4.374.052</b>		<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1.206</b>

Rappresentatività						
Ato	Province	Città Metropolitane	Unioni Montane	Comunità Montane	Aree Omogenee	N° rappresentanti
1	2		5	3	10	20
2	4	1	6		15	26
3		1	15	2	13	31
4	1		8	5	8	22
5	3				4	7
6	2			3	5	10
	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>116</b>


Opere di captazione				
Ato	Pozzi	Sorgenti	Prese superficiali	Totale captazioni
1	304	564	40	908
2	212	911	44	1.167
3	778	935	25	1.738
4	235	1.122	4	1.361
5	96	0	0	96
6	335	350	69	754
	<b>1.960</b>	<b>3.882</b>	<b>182</b>	<b>6.024</b>

Volume idrico captato (m³/anno)							
Ato	da Pozzi		da sorgenti		da prese superficiali		Totale
1	48.809.150	76%	10.819.214	17%	4.570.477	7%	64.198.841
2	29.170.842	63%	9.463.535	20%	7.905.315	17%	46.539.692
3	220.677.098	65%	58.065.086	17%	58.588.152	17%	337.330.336
4	8.250.000	15%	44.000.000	80%	2.750.000	5%	55.000.000
5	29.620.000	100%	0	0%	0	0%	29.620.000
6	7.242.780	16%	2.263.369	5%	35.761.228	79%	45.267.377
	<b>343.769.870</b>	<b>59%</b>	<b>124.611.204</b>	<b>22%</b>	<b>109.575.172</b>	<b>19%</b>	<b>577.956.246</b>


Volume idrico captato per ATO



Volume idrico captato per tipologia di captazione




Volumi fatturati (m³/anno)					
ATO	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Importo Fatturato (Mln €)	% sul tot
1	38.710.191	41.265.361	41.411.868	74,315	12,38%
2	26.690.838	27.750.079	26.769.042	66,681	11,11%
3	192.190.758	179.995.905	186.155.361	316,803	52,77%
4	41.352.984	31.831.594	31.831.594	54,068	9,01%
5	19.456.000	15.074.000	14.914.000	44,796	7,46%
6	27.441.338	19.694.377	23.892.086	43,663	7,27%
	345.842.109	315.611.316	324.973.951	600,326	100




Lunghezza reti (km)				
Ato	Acquedotto	m/Ab	Fognatura	m/Ab
1	3.994	7,6	2.255	4,3
2	4.176	9,7	2.414	5,6
3	11.971	5,3	8.550	3,8
4	9.913	16,8	3.044	5,2
5	4.960	18,9	2.150	8,2
6	4.024	11,9	1.465	4,7
	<b>39.038</b>	<b>8,9</b>	<b>19.878</b>	<b>4,4</b>

*Lunghezza rete acquedottistica pro-capite per ATO (m/ab)*



*Lunghezza rete fognaria pro-capite per ATO (m/ab)*






**Impianti di depurazione > 2.000 A.E.**

Ato	Secondario		Terziario		Totale	
	n°	A.E.	n°	A.E.	n°	A.E.
1	5	13.519	19	591.707	24	605.226
2	16	292.960	6	199.197	22	492.157
3	35	341.086	15	2.511.896	50	2.852.982
4	21	75.089	24	535.623	45	610.712
5	6	26.119	3	114.542	9	140.661
6	10	196.516	5	51.795	15	248.311
	93	945.289	72	4.004.760	165	4.950.049


**Numero impianti ed abitanti equivalenti serviti per tipologia di trattamento**



**Impianti di depurazione < 2.000 A.E.**

Ato	Imhoff		Primario		Secondario		Totale	
	n°	A.E.	n°	A.E.	n°	A.E.	n°	A.E.
1	112	33.345	34	19.740	54	29.480	200	82.565
2	403	34.829	31	6.798	87	29.204	521	70.831
3	138	33.296	5	2.460	221	91.311	364	127.067
4	472	64.962			247	102.390	719	167.352
5	397	25.894	82	12.574	386	70.135	865	108.603
6	395	22.554	150	12.603	78	30.276	623	65.433
	1.917	214.880	302	54.175	1.010	334.267	3.292	621.851

*Numero impianti e abitanti equivalenti serviti per tipologia di impianto (>2.000*



## LA GESTIONE DEL SII IN SINTESI

Aggiornamento al 30/06/2016

Gestori del Servizio Idrico Integrato					
ATO	Gestione	Denominazione	Comuni serviti	Popolazione servita	%
1	Affidatari	Acqua Novara VCO S.p.A.	133	477.673	90,71%
		Idrablu S.p.A.	17	38.642	7,34%
		Comuni Riuniti VCO S.r.l.	5	6.074	1,15%
			155	522.389	99,20%
	ECONOMIA (ex comma 5, art. 148, D.lgs. 152/2006)		7	3.353	0,64%
	Non legittimati		2	838	0,16%
			<b>164</b>	<b>526.580</b>	<b>100,00%</b>
2	Affidatari	CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A.	50	138.587	32,28%
		CORDAR VALSESIA S.p.A.	33	38.079	8,87%
		COMUNI RIUNITI S.r.l.	16	17.972	4,19%
		S.I.I. S.p.A.	47	83.175	19,37%
		Azienda Multiservizi di Casale S.p.A.	16	51.347	11,96%
		Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.	3	22.450	5,23%
		ATENA S.p.A.	15	77.028	17,94%
			180	428.638	99,85%
	ECONOMIA (ex comma 5, art. 148, D.lgs. 152/2006)		4	655	0,15%
			<b>184</b>	<b>429.293</b>	<b>100,00%</b>
3	Affidatari	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	292	2.232.212	99,52%
			292	2.232.212	99,52%
	ECONOMIA (ex comma 5, art. 148, D.lgs. 152/2006)		7	4.096	0,18%
	Non legittimati		7	6.643	0,30%
			<b>306</b>	<b>2.242.951</b>	<b>100,00%</b>
4	Affidatari	ACDA S.p.A.	68	195.946	33,26%
		AIGO S.r.l.	10	17.171	2,91%
		Alpi Acque S.p.A.	5	5.216	0,89%
		CALSO S.p.A.	21	19.983	3,39%
		Comuni Riuniti Piana del Varaita S.r.l.	3	3.183	0,54%
		Comuni Riuniti Valli Cuneesi S.r.l.	9	1.902	0,32%
		Consortile AETA Scarl	80	256.474	43,54%
		INFERNOTTO ACQUA S.r.l.	2	13.980	2,37%
		MONDO ACQUA S.p.A.	8	41.088	6,97%
		SISI S.r.l.	3	7.154	1,21%
			209	562.097	95,42%
	Salvaguardati	ACQUE POTABILI S.p.A.	2	4.607	0,78%
			2	4.607	0,78%
	ECONOMIA (ex comma 5, art. 148, D.lgs. 152/2006)		30	8.534	1,45%
	Non legittimati		9	13.864	2,35%

## LA GESTIONE DEL SII IN SINTESI

			<b>250</b>	<b>589.102</b>	<b>100,00%</b>
	Gestione	Denominazione	Comuni serviti	Popolazione servita	%
<b>5</b>	Affidatari	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	18	36.182	13,80%
		ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.	35	59.774	22,79%
		ASP S.p.A.	1	74.320	28,34%
		CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	99	90.073	34,34%
			153	260.349	99,27%
	Non legittimati		1	1.922	0,73%
			<b>154</b>	<b>262.271</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	Affidatari	AMAG S.p.A.	56	152.572	47,11%
		COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.r.l.	2	1.751	0,54%
		GESTIONE ACQUA S.p.A.	44	108.023	33,36%
			102	262.346	81,01%
	Salvaguardati	ACQUE POTABILI S.p.A.	2	13.677	4,22%
		2i RETEGAS	1	4.611	1,42%
			3	18.288	5,65%
	Non legittimati		43	43.221	13,35%
			<b>148</b>	<b>323.855</b>	<b>100,00%</b>

Riepilogo regionale			
Gestione	Comuni serviti	Popolazione servita	%
Affidatari	1.091	4.268.031	97,58%
Salvaguardati	5	22.895	0,52%
ECONOMIA (ex comma 5, art. 148, D.lgs. 152/2006)	48	16.638	0,38%
Non legittimati	62	66.488	1,52%
	<b>1.206</b>	<b>4.374.052</b>	<b>100,00%</b>



## INVESTIMENTI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014-2015 (Mln €)											
ATO	PREVISTI										
	Anno 2014					Anno 2015					Sommatoria
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	
1	4,02	2,89	3,88	2,59	13,39	5,12	4,34	1,87	2,74	14,07	27,46
2	4,82	3,46	4,65	3,10	16,04	5,90	4,24	5,69	3,80	19,64	35,68
3	30,52	35,48	12,17	1,87	80,04	34,87	31,75	15,86	4,05	86,52	166,57
4	5,53	1,88	11,74	0,10	19,26	5,25	3,67	13,68	0,29	22,90	42,16
5	6,60	4,34	1,28	0,91	13,12	7,14	3,04	1,38	0,59	12,15	25,28
6	1,32	1,59	3,26	3,72	9,89	2,41	3,54	5,43	4,12	15,50	25,39
	52,81	49,64	36,98	12,29	151,70	60,69	50,58	43,91	15,59	170,77	322,54
Gestore	RENDICONTATI										
	Anno 2014					Anno 2015					Sommatoria
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	
1	3,46	2,62	3,38	1,11	10,56	3,59	4,09	3,07	4,04	14,78	25,34
2	5,85	6,67	4,74	0,00	17,26	5,20	6,65	10,74	0,00	22,59	39,85
3	28,08	26,25	7,18	3,01	64,53	52,99	26,16	7,43	10,78	97,36	161,89
4	4,27	1,45	9,06	0,08	14,86	3,39	2,37	8,83	0,19	14,78	29,64
5	3,58	1,66	0,77	0,72	6,73	3,71	2,43	1,21	0,49	7,84	14,57
6	3,59	2,11	1,91	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
	48,83	40,76	27,04	4,92	121,56	68,88	41,7	31,28	15,5	157,35	278,91

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2017 (Mln €)											
Gestore	PREVISTI										
	Anno 2016					Anno 2017					Somatoria Previsti
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	
1	3,87	6,08	2,91	4,63	17,49	6,42	4,61	1,39	3,54	15,96	33,45
2	5,4	6,16	4,38		15,94	7,66	9,8	15,83		17,35	33,29
3	28,79	31,21	27,45	5,86	93,31	22,76	37,24	33,71	5,22	98,93	192,24
4	6,85	2,47	5,13	0,58	15,03	8,89	2,98	5,44	0,91	18,22	33,25
5	7,37	4,11	1,54	0,81	13,83	6,65	5,92	1,26	0,55	14,38	28,21
6	4,13	3,23	9,68	2,68	19,72	2,56	1,98	9,57	2,23	16,34	36,06
	56,41	53,26	51,09	14,56	175,32	54,94	62,53	67,2	12,45	181,18	356,5

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018-2019 (Mln €)											
Gestore	PREVISTI										
	Anno 2018					Anno 2019					Somatoria Previsti
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Altro	Totale	
1	5,58	4,19	1,79	1,91	13,47	3,39	3,15	2,74	2,66	11,94	25,41
2	4,06	4,63	3,29		11,97	2,39	3,06	4,94		10,4	22,37
3	35,38	39,55	16,08	4,57	95,58	45,71	36,05	8,18	3,43	93,37	188,95
4	8,79	3,30	6,69	0,19	18,96	14,57	2,89	3,61	0,19	21,25	40,21
5	4,62	3,89	3,26	0,37	12,14	6,85	2,42	2,42	0,38	12,06	24,2
6	2,97	0,52	2,73	2,35	8,57	2,35	0,00	1,00	2,33	5,68	14,25
	61,4	56,08	33,84	9,39	160,69	75,26	47,57	22,89	8,99	154,7	315,39

INVESTIMENTI REALIZZATI DA INIZIO PROGRAMMAZIONE DI ATO		
ATO	<i>Importo complessivo al 31/12/2015 (Mln €)</i>	
1 – VCO, Novarese	129,28	
2 – Biellese, Vercellese, Casalese	90.13	(*)
3 - Torinese	867,317	
4 - Cuneese	169,03	(*)
5 – Astigiano, Monferrato	148,003	
6 - Alessandrino	158,00	(*)
Totale	<b>1.342,35</b>	

(\*) Valore stimato

## FONDI ASSEGNATI ALLE COMUNITÀ MONTANE

*- Quota della tariffa del SII che le Autorità d'Ambito assegnano alle Unioni dei Comuni Montani per la realizzazione di Interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano, ai sensi dell'art. 8, co. 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 -*

L'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 dispone che l'Autorità d'ambito destini una quota della tariffa, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che detti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

L'utilizzo dei suddetti fondi è stato regolamentato con apposite "Linee guida per l'elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana", approvate con la deliberazione della Giunta regionale, n. 1-13451 dell'8 marzo 2010.

Con tale provvedimento sono stati definiti regole e criteri di indirizzo per l'individuazione degli interventi finanziabili con la quota tariffaria suddetta e la rendicontazione degli stessi da parte delle Unioni Montane, le cui funzioni amministrative sono state declinate con la l.r. n. 3 del 14 marzo 2014. La medesima legge regionale prevede in particolare che le funzioni già conferite alle sopprimende Comunità montane siano trasferite alle nuove Unioni Montane nonché ai singoli Comuni montani, non inclusi nel relativo ambito, che comunque le eserciteranno mediante convenzione con un'Unione montana.

In funzione di un'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse in argomento articolo 8, comma 4 ed in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 13/1997 agiscono, secondo i rispettivi ruoli e competenze la Regione, le Unioni montane e le relative Autorità d'ambito di riferimento. Con tale obiettivo le Autorità d'Ambito procedono all'assegnazione dei suddetti fondi alle Unioni Montane sulla base specifici accordi di programma destinati a regolamentare la realizzazione e la rendicontazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi:

- a) favorire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche;
- b) contribuire alla protezione delle risorse naturali del territorio montano, anche ai fini della difesa dal dissesto idrogeologico;
- c) contribuire alla conservazione della diversità biologica degli ecosistemi naturali;
- d) favorire lo sviluppo sostenibile dell'economia montana

Gli interventi finanziabili di cui alla "lettera a)" e strettamente legati alla gestione del servizio idrico integrato, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;



2) opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite;

3) interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all'eliminazione di scarichi non adeguatamente depurati;

4) interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

5) interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade utilizzate per accesso alle opere del servizio idrico integrato;

6) interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, in coerenza con le tipologie manutentive di cui alla "lettera b)";

7) interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile dei territori montani, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della l.r. 13/1997.

Per quanto riguarda invece il finanziamento di interventi sempre connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche ma riconducibili alle attività di manutenzione e sistemazione idrogeologica del territorio montano, di cui alla suddetta lettera b), gli stessi devono essere conformi alle seguenti tipologie:

1) interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque anche al fine di mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari;

2) interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo, da utilizzarsi anche nella colmata di depressioni ed erosioni;

3) interventi di sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali;

4) interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo.

5) interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;

6) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;


8) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e rimozione di esemplari arborei schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale;

9) manutenzione e ripristino di opere di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti e ripristino localizzato della stabilità dei versanti anche mediante l'impiego di tecniche di

ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua;

10) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Fondi previsti ed erogati al 2015			
ATO	Previsto	Erogato	% sul previsto
1	€ 9.411.237	€ 5.450.441	58%
2	€ 20.458.254	€ 14.386.509	70%
3	€ 125.901.011	€ 112.598.458	89%
4	€ 22.832.021	€ 12.546.179	55%
6	€ 8.874.323	€ 3.397.044	38%
	€ 187.476.845	€ 148.378.631	79%



## ATTUAZIONE IN PIEMONTE E NEL BACINO DEL FIUME PO DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

(Procedura di infrazione 2014/2059 e Parere Motivato del 26/03/2015)

Con la Deliberazione 7/2004 del Comitato Istituzionale, l'Autorità di bacino del Po (AdBPo), all'art.3 ha disposto che *“nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili “Delta del Po” e “Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro” .*

La scelta di tale criterio fu, a suo tempo, motivata da:

- un incompleto quadro conoscitivo dello stato complessivo della depurazione civile nel bacino del Po;
- una frammentazione del sistema depurativo che privilegiava ancora l'esistenza di piccoli impianti a scapito del collettamento verso grandi impianti,
- una inadeguatezza tecnologica e dei livelli di trattamento di sistemi di depurazione a servizio di agglomerati di piccola-media dimensione;
- necessità di modulare la consistente mole di investimenti necessari per l'adeguamento funzionale del sistema depurativo nel bacino del Po;
- dal fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico, che a quel tempo e negli anni precedenti aveva assunto caratteristiche di criticità molto più significative rispetto alla situazione attuale.

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo le Regioni del Bacino del Po effettuano specifiche verifiche per valutare lo stato di efficienza del sistema di depurazione a scala regionale ed in particolare, come richiesto dalla Direttiva 91/271/CEE, per la verifica della conformità degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati maggiori di 2.000 a.e..

Gli esiti del monitoraggio svolto sullo stato di efficienza e sulle prestazioni del sistema regionale di depurazione hanno fatto rilevare quanto segue:

- tutti gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati >2.000 a.e. sono conformi alla dettami della D. 91/271/CEE (*trattamento secondario e rispetto dei limiti di concentrazione - Tab. 1, All. 5 del d. lgs. 152/2006*);
- quasi la totalità degli impianti di depurazione a servizio di agglomerati >10.000 a.e. sono dotati di trattamento terziario e rispettano i limiti di concentrazione - Tab. 2, All. 5 del d. lgs. 152/2006.

La stessa attività di monitoraggio ha permesso di indirizzare la programmazione d'Ambito in funzione di:

- adeguamento della capacità depurativa degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati <2.000 a.e favorendone l'eventuale dismissione e l'allacciamento delle reti fognarie verso impianti di depurazione di medio-grandi dimensioni;

- potenziamento della capacità depurativa degli impianti di depurazione a servizio di agglomerati >2.000 a.e.;
- potenziamento funzionale degli impianti di depurazione a servizio di agglomerati >10.000 a.e. con realizzazione di trattamenti di tipo “terziario” al fine della piena conformità con l’art. 5, commi 2, 3 e 4 della D. 91/271/CEE.

Si evidenzia che la procedura di infrazione 2059/2014 vede coinvolto il Piemonte in quanto facente parte del Bacino drenante dell'Area Sensibile "Delta del Po". L'inadempienza coinvolge pertanto tutte le Regioni appartenenti al suddetto Bacino drenante in quanto non hanno ancora raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 5, comma 4, della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane che sono pertanto chiamate a mettere in atto *interventi in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione a servizio dei rispettivi territori regionali.*

### *La situazione della Regione Piemonte*

Con la Procedura di infrazione 2014/2059 ed il Parere Motivato del 26/03/2015 al Piemonte viene contestato il fatto di abbattere il carico di nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di depurazione a livelli prossimi al 65% e quindi lontani dal valore obiettivo pari ad almeno il 75%. Anche i dati relativi al monitoraggio effettuato nel corso del 2015 confermano tale ritardo, infatti i valori di abbattimento si attestano al 70% per il fosforo ed al 65% per l'azoto.

Purtroppo, nonostante i molti interventi di potenziamento dei sistemi di collettamento e depurazione realizzati in particolare nell'ultimo quinquennio ed i consistenti investimenti programmati nel breve periodo (PdI d'Ambito 2014-2019) e come confermato dal monitoraggio continuo effettuato sullo stato di efficienza dei sistemi di depurazione, anche a causa dei bassi carichi in ingresso generati da apporti prevalentemente civili, il suddetto valore obiettivo risulta difficilmente raggiungibile.

Pertanto, la Regione Piemonte sulla base del suddetto monitoraggio e recependo le segnalazioni da parte delle Autorità d'Ambito (A.ATO) e dei Gestori degli impianti di depurazione, ha da tempo evidenziato al Ministero dell'Ambiente ed all'AdBPO, l'esigenza di rivedere l'attuazione dell'art. 5 della D. 91/271/CEE e quindi di revisionare la delibera n. 7/2004. Si ritiene infatti che con l'applicazione dell'articolo 5, commi 2 e 3, per gli impianti a servizio di agglomerati maggiori di 10.000 a.e. si risolverebbe, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2019 delle A.ATO, il problema dell'inadempienza di cui alla procedura di infrazione e si agirebbe inoltre in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dettati dalla Direttiva 2000/60/CE.

Occorre evidenziare come, proprio in funzione del superamento dell'inadempienza ai dettami della D. 91/271/CEE, il Consiglio regionale, con O.d.G. n. 714 del 31/03/2016, abbia ritenuto opportuno impegnare la Giunta regionale a:

- valutare di destinare, in via prioritaria, i fondi statali ad azioni volte al collettamento dei piccoli impianti di depurazione (<2.000 a.e.) verso impianti centralizzati di medio-grandi dimensioni;
- valutare di destinare fondi statali in investimenti volti al potenziamento dei trattamenti di depurazione secondari e terziari degli impianti medio-grandi (>2.000 a.e. e

>10.000 a.e.), secondo le migliori tecniche e tecnologie disponibili, al fine di rientrare nei limiti imposti dalla normativa vigente.

In coerenza con tale indirizzo del Consiglio regionale la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha proposto (ottobre 2016) al Settore regionale “Programmazione Negoziata” un elenco di interventi prioritari da finanziare con i fondi derivanti dalla programmazione FSC per il periodo 2014-2020.

### *La situazione del Bacino del fiume PO*

Nel 2014 l’Autorità di bacino ha predisposto in collaborazione con le Regioni interessate, una raccolta dati approfondita (rif. annualità dal 2009 al 2012) relativamente a tutti gli impianti di depurazione del bacino padano. Dai dati relativi all’anno 2012 è emerso che in termini percentuali, nel bacino del fiume Po, viene mediamente abbattuto circa il 63% del carico di azoto e il 70% circa del carico di fosforo in ingresso a tutti gli impianti.

E’ evidente come, pur con le opportune differenze regionali, il raggiungimento della percentuale di abbattimento del 75% di azoto a scala di bacino presenti ancora molti problemi nonostante i consistenti investimenti finora profusi.

Le principali difficoltà sono in particolare riconducibili sia a limiti tecnici che alle mutate caratteristiche del sistema fognario-depurativo nel bacino idrografico del fiume Po e, pertanto, l’opzione finora perseguita della riduzione percentuale del fosforo e dell’azoto, anche alla luce della necessità di realizzare specifici interventi per la qualità dei corpi idrici, non appare la migliore soluzione da un punto di vista della sostenibilità economica e ambientale.

Occorre ancora evidenziare come tali difficoltà siano imputabili sia al calo delle concentrazioni in ingresso del fosforo che all’elevato carico idraulico in ingresso agli impianti. Tali situazione si verificano in particolare nelle aree di pianura caratterizzate contemporaneamente da elevata urbanizzazione (carichi prevalentemente civili) e da alti livelli di falda, che accresce il grado di diluizione delle acque reflue in una fase in cui peraltro diminuisce il carico delle sostanze in questione.

In sintesi, se il raggiungimento dell’abbattimento in percentuale dei nutrienti secondo quanto previsto all’art. 5 c. 4 della Dir. 91/271/CEE non appare raggiungibile per costi sproporzionati e, in certi casi, per ragioni di fattibilità tecnica, la piena conformità di tutti gli impianti a servizio degli agglomerati maggiori di 10.000 a.e. (art. 5 c. 2 e 3) dovrebbe avvenire in un arco temporale ben definito, in coerenza con le misure contemplate dal PdGPO vigente (valido a tutto il 2021) e con quanto previsto dai Programmi degli interventi (Pdl) approvati dalle Autorità d’ambito per il periodo 2014-2019.

Infatti, secondo le previsioni dei suddetti Pdl, la conformità di tutti gli impianti del bacino Po a servizio degli agglomerati maggiori di 10.000 a.e. è raggiungibile secondo il seguente scenario temporale:

- nell’arco di tre anni, la conformità di tutti gli impianti ai limiti tabellari per il fosforo (art. 5 c. 3 Dir. 91/271) e della quasi totalità degli impianti che, per rispettare l’art. 5 c. 2 della Dir. 91/271, necessitano di interventi strutturali e per l’implementazione di un trattamento terziario;

- un termine più ampio (2021) per la conformità di tutti gli impianti ai limiti tabellari dell’azoto (art. 5 c. 3 Dir. 91/271) in quanto, per l’abbattimento dell’azoto sono necessari interventi strutturali più complessi ed onerosi.

Per concludere ed alla luce di quanto sopra esposto, la comparazione delle due opzioni previste dall'art. 5 della citata direttiva può essere rappresentata nella tabella seguente, che evidenzia i vantaggi che deriverebbero dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

	<b>Abbattimento % (art. 5 c. 4)</b>	<b>Limiti tabellari (art. 5 c. 2 e 3)</b>
Punti di debolezza	<p><i>Incertezza del risultato causa variabilità dei carichi.</i></p> <p>Rischio costi non proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p>Difficoltà nel stimare l'efficacia complessiva degli interventi.</p>	<p>Regione Emilia Romagna non rispetta i limiti tabellari, pur avendo raggiunto la percentuale di abbattimento.</p>
Punti di Forza	<p>Regione Emilia Romagna ha già raggiunto la percentuale di abbattimento.</p>	<p>Interventi sui depuratori fuori limiti tabellari già programmati.</p> <p>Ragionevole certezza sui tempi per l'adeguamento degli impianti.</p> <p><i>Eventuali situazioni di non conformità riconducibili a singoli impianti/agglomerati e quindi di più semplice risoluzione.</i></p> <p>Maggiore efficacia nella programmazione di interventi/misure gestionali al fine della coerenza con PdGPO (Obiettivi qualità corpi idrici).</p>

È stato in più occasioni e recentemente manifestato al Ministero dell'Ambiente (Nota AdBPo prot. 3337 del 30 maggio 2016) che l'obiettivo previsto, per le Regioni del bacino Padano, dalla delibera n. 7/2004 dell'AdBPo in termini di abbattimento superiore al 75% dei carichi di Fosforo totale ed Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di depurazione, era frutto di una valutazione ampiamente stimata dei carichi dei nutrienti generati e la conseguenza di tale valutazione era stata quella di ritenere meno onerosa l'applicazione dell'art. 5, comma 4, in quanto intervenire, secondo i commi 2 e 3 del medesimo articolo, avrebbe comportato investimenti non sostenibili nel breve-medio periodo per l'adeguamento di tutti gli impianti a servizio degli agglomerati maggiori di 10.000 a.e..

Al fine di trovare definitivo accordo sulle modalità applicative dell'art. 5 della D. 91/271/CEE, tenendo quindi conto della situazione della Regione Emilia Romagna la questione, così come sopra riportata, sarà oggetto di una attenta e risolutiva trattazione in una apposita riunione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po.



## L'esperienza di "Water Alliance" in Piemonte

Si tratta di un patto di rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica del servizio idrico integrato che è stato siglato da SMAT S.p.A. e da altre 10 aziende pubbliche "in house", che servono un'utenza complessiva di oltre 3,5 milioni di abitanti pari a circa l'80 della popolazione della Regione Piemonte.

Questa alleanza punta a rafforzare la collaborazione tra i principali gestori "in house" che operano sul territorio regionale con lo scopo di sviluppare progetti industriali e finanziari di comune interesse e di fare rete, ossia individuare una rappresentanza comune presso le principali istituzioni (Authority, Regione, Parlamento, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, ecc.) per promuovere l'eccellenza delle Aziende che fanno parte dell'alleanza.

L'accordo ricalca analoghe esperienze già avviate in Lombardia e Veneto. Ciascuna impresa manterrà le proprie capacità e la propria autonomia, ma insieme moltiplicheranno la loro forza facendo gruppo su fronti precisi come quello delle gare per le forniture di energia elettrica, carburanti, sistemi informatici, oltre a gare per accedere a finanziamenti europei necessari per fare investimenti in ricerca e sviluppo. Gli aderenti, avendo a disposizione le competenze gli uni degli altri, potranno usufruire di laboratori di analisi specializzati, di centri di ricerca e di uffici di progettazione congiunta. Obiettivo dell'alleanza è quello di incrementare ulteriormente efficienza e qualità dei servizi erogati ai clienti.

Water Alliance - Sistema Piemonte è ufficialmente nata lo scorso 19 luglio come rete di Aziende, attraverso la firma di un contratto di rete.

Oltre a SMAT S.p.A le altre Aziende pubbliche che hanno sottoscritto il patto sono:

1. ACDA S.p.A. (Cuneo) - 2. Acqua Novara.VCO S.p.A. - 3. Acquedotto della Piana S.p.A. (Asti) - 4. Acquedotto Valtiglione S.p.A. (Asti) - 5. AMAG S.p.A. (Alessandria) - 6. AMC S.p.A. (Casale M.to) - 7. AMV S.p.A. (Valenza) - 8. Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato - 9. Cordar Biella Servizi S.p.A. (Biella) - 10. SISI S.r.l. (Alba).

Lo schema di accordo adottato è quello del "Contratto di rete" che è uno strumento innovativo già utilizzato in altri settori per favorire l'aggregazione d'impresa e ora adottato anche nel settore idrico per superare alcune debolezze, connaturate alla dimensione delle Aziende.

Un primo risultato è rappresentato dal bando di gara a procedura aperta emanato ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura, suddivisa in tre distinti lotti, di energia elettrica nel mercato libero (per un valore stimato pari a circa 40 milioni di euro) da effettuare presso i 1.500 siti delle imprese che fanno parte del "Water Alliance" piemontese.



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*

*Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino*

*Tel. 011-432.1413 Fax. 011-432.4632*

*Email: [territorio-ambiente@regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@regione.piemonte.it)*

*Sito web: [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)*

